

Il giorno 2 aprile 2014, in Tresivio

tra

Credito Valtellinese S.c., Banca Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, anche in nome e per conto di Credito Siciliano S.p.A., Carifano S.p.A., Bankadati Soc.Cons.P.A., Stelline S.I. S.p.A., Mediocreval S.p.A., Finanziaria San Giacomo S.p.A., Creset S.T. S.p.A.,

e la

Delegazione Sindacale "ad hoc" prevista ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del c.c.n.l. 19 gennaio 2012 e dell'art. 25 del testo coordinato in materia di agibilità sindacali del 7 luglio 2010 e formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UILCA

premesso e considerato che:

(omissis)

...) le Parti, in data 2 aprile 2014, hanno reciprocamente convenuto, in relazione alla già richiamata procedura sindacale relativa all'aggiornamento del piano strategico 2014-2016, l'opportunità di prevedere già a decorrere dall'anno 2014 misure atte a raggiungere il contenimento dei costi nell'arco di vigenza del piano strategico;

(omissis)

.....) CAPITOLO PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Articolo 1 - Premessa

Le "premesse" fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Articolo 2 - Accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà

1. Le Parti concordano di ricorrere, quale strumento utile per ridurre il costo del lavoro nell'ambito della procedura per la gestione di situazioni di tensione occupazionale avviata con l'informativa indicata nelle premesse - alla sospensione/riduzione temporanea, nelle modalità anche volontarie previste dal presente accordo, dell'orario di lavoro pari a un massimo di 51.600 giornate lavorative a livello di Gruppo (1/360 della retribuzione lorda annua), da attuarsi nel periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016, con corrispondente riduzione del trattamento economico, avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui agli artt. 5, 1° comma, lett. a), punto 2, e 10 del D.M. n. 158/2000 e s.m.i., secondo criteri e modalità definiti con il presente accordo.

2. Quanto previsto al comma 1 del presente articolo sarà attuato comunque nei limiti previsti dalle deliberazioni tempo per tempo assunte dal Comitato di Gestione del Fondo e di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.M. n. 158/2000 e s.m.i., e comunque nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. Pertanto non si darà corso alla sospensione e/o la riduzione dell'orario di lavoro che dovesse eccedere tali limiti.

Articolo 3 – Modalità operative

1. Il Personale di ogni ordine e grado (compresi i Dirigenti) dipendente delle Banche e Società del Gruppo che ne farà richiesta, sarà ammesso, nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda in cui il richiedente svolge l'attività lavorativa, alla riduzione e/o sospensione dell'orario di lavoro con contestuale accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà di settore, fino a capienza delle risorse economiche disponibili per ciascuna azienda e comunque subordinatamente ai criteri e deliberazioni tempo per tempo assunti dal Comitato Esecutivo del Fondo stesso.

2. Le Parti concordano che la sospensione/riduzione temporanea dell'attività di lavoro pari a un numero massimo di 51.600 giornate lavorative a livello di Gruppo, di cui all'articolo 1 del presente accordo, è da ripartire come segue:

a) nella misura che sarà indicata volontariamente dagli interessati e che, comunque, dovrà essere compresa tra:

- un minimo di 4 e un massimo di 10 giornate lavorative per ciascun Dipendente nel periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2014;
- un minimo di 4 e un massimo di 10 giornate lavorative per ciascun Dipendente nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- un minimo di 4 e un massimo di 10 giornate lavorative per ciascun Dipendente nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

b) per ciascun Dipendente che non abbia richiesto di usufruire delle giornate di cui alla lettera a) che precede, nella misura massima di 12 giornate lavorative così ripartite:

- 4 giornate lavorative nel periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2014;
- 4 giornate lavorative nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- 4 giornate lavorative nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

3. Le richieste volontarie di cui alla lettera a) del precedente comma 2 dovranno essere presentate, compilando l'apposito modulo di adesione (come da modello allegato al presente accordo), inderogabilmente entro il 30 maggio 2014.

4. Le giornate di cui alla lettera a) e b) di cui al comma 2 sono da intendersi come giornate intere e potranno essere fruite nei periodi sopra indicati. In ogni caso tali giornate potranno essere tempo per tempo pianificate unitamente all'ordinaria programmazione delle ferie, restando inteso che i periodi di fruizione dovranno essere comunque confermati dall'Azienda.

5. Nel caso in cui il numero complessivo delle giornate lavorative volontariamente optate risulti inferiore rispetto all'obiettivo massimo di 51.600, le residue giornate non optate saranno equamente

ripartite a cura dell'Azienda tra i Dipendenti di ogni ordine e grado (compresi i Dirigenti) che non hanno fatto pervenire alcun modulo di adesione, in modo che il numero delle giornate pro capite garantisca comunque l'obiettivo minimo predetto, ferma restando la misura massima di 12 giornate lavorative per ciascun Dipendente di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo per i periodi ivi indicati.

Articolo 4 – Mobilità territoriale

Le Parti si danno atto che allo stato attuale non si intravedono le possibilità di una valutazione relativamente agli strumenti di mobilità territoriale così come previsti dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 2103 del c.c..

Articolo 5 – Verifica

Le Parti si incontreranno entro il 30.6.2014 per effettuare una verifica in merito alla lettera a) comma 2 dell'art. 3.

Credito Valtellinese S.c.

Credito Siciliano S.p.A.

Carifano S.p.A.

Bankadati Soc.Cons.P.A.

Stelline S.I. S.p.A.

Mediocreval S.p.A.

Finanziaria San Giacomo S.p.A.

Creset S.T. S.p.A.

La Delegazione Sindacale ad hoc

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UILCA

*Prova. Vitec of
D. Muc*

Al. FABI

kepeper FIBA-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UILCA

Handwritten signature on the left margin.

Spettabile

.....
.....

Oggetto: sospensione dell'orario di lavoro di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) n. 2, del DM 158/2000 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a

Cognome _____ nome _____

nato/a il _____ a _____ provincia _____

Dipendente della Società _____ matricola n. _____

considerato

l'accordo sindacale di Gruppo intervenuto in data 2 aprile 2014 tra il Credito Valtellinese S.c., Banca Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, anche in nome e per conto delle altre Società e Banche del Gruppo bancario Credito Valtellinese, e le rispettive Organizzazioni Sindacali in merito all'attivazione della sospensione temporanea dell'attività lavorativa dei Dipendenti di ogni ordine e grado (compresi i Dirigenti) delle Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese

con la presente chiede

ai sensi del predetto accordo sindacale di Gruppo, di aderire volontariamente alla sospensione della prestazione lavorativa nella misura di _____ giornate¹.

Chiede, inoltre,

di poter fruire di tale sospensione della prestazione lavorativa relativamente al periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2014 nelle seguenti giornate _____

Per i periodi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 e dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 tali giornate potranno essere tempo per tempo pianificate unitamente all'ordinaria programmazione delle ferie.

Resta inteso che tutti i periodi di fruizione dovranno essere comunque confermati dall'Azienda.

Cordiali saluti

(Data)

(Firma)

¹ **Nota bene:** il numero di giornate richieste dovrà essere compreso per ciascun Dipendente tra:
- un minimo di 4 e un massimo di 10 giornate nel periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2014;
- un minimo di 4 e un massimo di 10 giornate nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- un minimo di 4 e un massimo di 10 giornate nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.